



REGIONE MOLISE
Direzione Generale per la Salute
Servizio Politiche delle Risorse Umane del S.S.R. – Formazione ed E.C.M.

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE E.C.M.

Indice degli articoli:

- Art. 1 – OGGETTO
- Art. 2 – DEFINIZIONE COMPITI E FUNZIONI
- Art. 3 – COMPOSIZIONE
- Art. 4 – CONVOCAZIONI
- Art. 5 – SEDE DEGLI INCONTRI
- Art. 6 – CONFLITTO DI INTERESSE DEI COMPONENTI
- Art. 7 – GRUPPI DI LAVORO
- Art. 8 – COMPENSI E RIMBORSO SPESE
- Art. 9 – NORME FINALI

ART. 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Commissione Regionale per l'Educazione Continua in Medicina (E.C.M.);

ART. 2

DEFINIZIONE , COMPITI E FUNZIONI

La Commissione Regionale per l'Educazione Continua in Medicina è organismo della Regione Molise con compiti propositivi, di monitoraggio nonché di supporto tecnico-scientifico alla Regione stessa per la *governance* della Formazione Continua in Medicina.

Compiti della Commissione sono:

- definire e verificare l'applicazione dei criteri per l'accreditamento dei provider, aggiornando il processo di accreditamento dei Provider così come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 863 del 31 dicembre 2012 (Approvazione del Manuale di Accreditamento dei Provider Regionali ECM);
- verificare le ricadute delle attività formative sugli operatori sanitari;
- verificare i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento provvisorio entro sei mesi dalla presentazione delle istanze;
- accertare, con il supporto dell'Osservatorio Regionale sulla Qualità della Formazione, che continuino a sussistere i requisiti per il mantenimento dell'accreditamento. A tal fine la Commissione effettua ogni anno visite di verifica ad almeno il 10% dei Provider accreditati dalla Regione Molise. In tali visite si esamina la documentazione presentata dai provider necessaria per ottenere l'accreditamento, per accertare che i requisiti dichiarati corrispondano realmente a quelli previsti dalla regolamentazione vigente. Durante la visita di verifica la Commissione rileva l'idoneità dei requisiti ed eventuali violazioni e stila una relazione con i risultati della verifica, emettendo eventualmente i conseguenti provvedimenti. Qualora vengano riscontrate violazioni, in funzione della loro gravità, l'Ente accreditante potrà disporre sanzioni al Provider, a partire da un' ammonizione fino alla revoca in via temporanea o definitiva dell'accreditamento, conformemente a quanto stabilito dalla Determina della Commissione Nazionale del 8 ottobre 2010 e dal Manuale di Accreditamento;

- accertare che continuino a sussistere i requisiti per il mantenimento dell'accREDITamento al fine di emettere apposito atto con il quale la Regione rilascia l'accREDITamento standard;
- produrre, sulla base di tali Rapporti e sulla scorta dei dati dell'Osservatorio Nazionale e del Co.Ge.A.P.S., un "Rapporto annuale sulle attività E.C.M." che includa, tra l'altro, i risultati delle verifiche effettuate;
- predisporre l'Albo Regionale dei provider E.C.M. e la successiva trasmissione alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua per l'aggiornamento dell'Albo Nazionale dei Provider ECM;
- procedere all'analisi dei bisogni formativi, all'individuazione degli obiettivi formativi e dei criteri che debbono caratterizzare l'attività formativa;
- studiare e accompagnare l'implementazione di nuove metodologie didattiche fra cui la Formazione a Distanza, la Formazione sul Campo, la Formazione Blended, ed altre metodologie (ricerca, autoformazione), individuando i criteri di attribuzione dei relativi crediti;
- garantire la definizione dei contenuti del dossier formativo, individuale e di gruppo, sia per i dipendenti del Servizio Sanitario Regionale che per i liberi professionisti;
- sviluppare e approfondire argomenti e proposte provenienti dai competenti organismi regionali al fine di supportare lo sviluppo del sistema formativo molisano in relazione anche alle esigenze formative delle diverse figure professionali sanitarie;
- adeguare lo sviluppo e l'aggiornamento del sistema informatico alle esigenze dell'intero sistema regionale di gestione della formazione.

ART. 3

COMPOSIZIONE

La Commissione Regionale per l'Educazione Continua in Medicina, ricostituita con Decreto del Commissario ad Acta n. 49 del 22 luglio 2015, risulta composta da rappresentanti di Ordini, Collegi ed Associazioni delle professioni sanitarie, e da esperti in formazione scelti dalla Regione tra i professionisti in servizio presso l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise, l'Università degli Studi del Molise e le Società Scientifiche.

La Commissione dura in carica 3 (tre) anni dalla data del suo insediamento e resta operativa fino a nuova ricostituzione.

Le funzioni di segreteria sono assicurate dal Responsabile dell'Ufficio *E.C.M. e Personale dipendente S.S.R.* presso il Servizio Politiche delle Risorse Umane del S.S.R., Formazione ed E.C.M. della Direzione Generale per la Salute.

ART. 4

CONVOCAZIONI

Le riunioni della Commissione sono indette dal Presidente.

La Commissione può essere convocata anche su iniziativa di un numero non inferiore ad 1/3 dei componenti della Commissione stessa per casi di particolare rilevanza e urgenza.

Le convocazioni, contenenti l'ordine del giorno, vengono inoltrate in tempo utile anche per posta elettronica ai soli titolari.

In caso di impedimento del Presidente, insorto dopo la convocazione, è prevista la possibilità di delegare a presiedere la Commissione un membro della Commissione stessa.

La riunione della Commissione è valida in convocazione se sono presenti la metà più uno dei componenti.

Qualora sia ritenuto necessario dalla Commissione, su tematiche specifiche possono essere invitati anche soggetti esterni.

Partecipa ai lavori della Commissione il personale in servizio presso il Servizio Politiche delle Risorse Umane del S.S.R., Formazione ed E.C.M. della Direzione Generale per la Salute.

Le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Qualora un membro della Commissione sia assente ingiustificato per quattro volte consecutive alle sedute, è dichiarato automaticamente decaduto e ne viene richiesta la sostituzione all'Ente/Collegio/Ordine/Associazione di appartenenza.

La Commissione si riunisce in maniera programmata con la periodicità ritenuta necessaria e, comunque, almeno ogni due mesi.

Di ciascuna seduta viene redatto apposito Verbale da approvare ad inizio della seduta successiva.

I documenti licenziati dalla Commissione Regionale E.C.M. assumeranno carattere ufficiale dopo l'approvazione da parte della Regione.

ART. 5

SEDE DEGLI INCONTRI

I lavori della Commissione avranno luogo presso la sede Direzione Generale per la Salute - Servizio Politiche delle Risorse Umane del S.S.R., Formazione ed E.C.M. della Regione Molise.

ART. 6

CONFLITTO D'INTERESSE DEI COMPONENTI

Il conflitto di interessi è la condizione in cui un componente della Commissione regionale ECM occupa due ruoli differenti contemporaneamente, con possibilità di interferenza di un ruolo sull'altro.

I membri della Commissione Regionale E.C.M. devono astenersi dalla partecipazione ai lavori della Commissione qualora si presenti conflitto d'interesse con i Provider regionali. Loro compito è quello di tutelare gli interessi formativi della categoria professionale che rappresentano e di contribuire alla realizzazione di un sistema regionale di formazione continua finalizzato allo sviluppo ed all'aggiornamento delle competenze professionali specifiche ed alla conoscenza dei processi operativi.

In occasione di ciascun incontro ed in relazione agli argomenti all'O.d.G. i componenti della Commissione Regionale E.C.M., s'impegnano ad informare la Commissione sulla presenza di conflitto d'interessi in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa statale e regionale in materia.

ART. 7

GRUPPI DI LAVORO

La Commissione può costituire al suo interno gruppi di lavoro per l'approfondimento di tematiche inerenti la formazione continua e strettamente correlate al Sistema E.C.M. della Regione Molise, in particolare relative a:

1. accreditamento dei Provider, requisiti, procedure e criteri di verifica dell'accreditamento,
2. piano formativo regionale, obiettivi formativi;
3. sponsorizzazioni e conflitto d'interesse;
4. metodologie didattiche e criteri di attribuzione dei crediti;
5. monitoraggio e valutazione dei risultati dell'E.C.M. regionale.

Gli obiettivi del gruppo vengono definiti dalla Commissione e i membri della stessa risulteranno referenti dei gruppi costituiti.

ART. 8

COMPENSI E RIMBORSO SPESE

La partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione E.C.M. è a titolo gratuito e, pertanto, non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

I componenti potranno, qualora previsto, inoltrare richiesta di rimborso spese all'Ordine/Collegio/Associazione che li ha designati in seno alla Commissione regionale.

ART. 9

NORME FINALI

Il presente Regolamento può essere aggiornato su proposta motivata di ognuno dei componenti effettivi e con l'approvazione dei 2/3 della Commissione.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente.